



---

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

---

Berna, 16 marzo 2011

**Embargo: 18 marzo 2011 12:00h**

## **PAGAMENTO DI RENDITE D'INVALIDITÀ IN KOSOVO**

**C-4828/2010: Sentenza del Tribunale amministrativo federale nella causa S. contro l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in merito al diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità**

Con sentenza del 7 marzo 2011 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso di un assicurato domiciliato in Kosovo (S.) contro la decisione dell'UAIE del 10 giugno 2010. L'UAIE aveva deciso di non concedere alcuna prestazione all'assicurato a causa del suo domicilio in Kosovo. Dal 1 aprile 2010 la Svizzera, infatti, non è più legata da alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo e il diritto svizzero non consente il versamento di prestazioni a persone domiciliate all'estero in assenza di una tale convenzione. Il TAF è invece giunto alla seguente conclusione: l'assicurato di nazionalità kosovara possiede anche la nazionalità serba e come cittadino con la doppia cittadinanza può far valere l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'ex-Jugoslavia che resta in vigore per la Serbia. Per questa ragione non è lecito rifiutare il diritto alle prestazioni all'assicurato a causa dell'assenza di domicilio in Svizzera. Il caso è rinviato all'UAIE per un esame delle rimanenti condizioni e per una nuova decisione. La sentenza del TAF può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.

Nell'assicurazione invalidità le rendite sono concesse ad assicurati stranieri, che risiedono all'estero, unicamente, se questa prestazione è prevista in una convenzione di sicurezza sociale con lo stato in questione. Questo è il caso per gli assicurati della ex-Jugoslavia sulla base della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la ex-Jugoslavia che è stata sinora applicata agli stati successori alla Jugoslavia, compresi quindi la Serbia e il Kosovo (clausola di domicilio). Il 18 dicembre 2009, il Consiglio federale aveva dichiarato al Kosovo di porre fine all'applicazione della convenzione di sicurezza sociale per il 31 marzo 2010 e che le richieste di prestazioni dell'assicurazione invalidità, che sino a tale data non erano ancora state trattate, dovrebbero essere decise esclusivamente sulla base del diritto svizzero. Di conseguenza non possono più essere concesse rendite ad assicurati di nazionalità kosovara residenti all'estero.

Questa modifica ha avuto pure conseguenze sull'assicurato S. che il 13 marzo 2005 aveva inoltrato una domanda di prestazioni all'UAIE. Con decisione del 10 giugno 2010 l'UAIE aveva respinto la sua richiesta, poiché S. non era domiciliato in Svizzera. Il TAF non ha seguito il punto di vista dell'UAIE. In una decisione di principio del 15 aprile 2010 (D-7561/2008) il TAF ha constatato che i cittadini kosovari hanno pure la cittadinanza serba. Nel caso di un assicurato con

doppia cittadinanza "Stato contraente/Stato non contraente", come risulta nella presente procedura, la giurisprudenza del Tribunale federale nel campo dell'AVS stabilisce che la nazionalità determinante è quella dello Stato, con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. Ne deriva che un assicurato kosovaro con la doppia nazionalità, che risiede in Kosovo, soddisfa la clausola di domicilio in applicazione della convenzione di sicurezza sociale con la Serbia.

La convenzione di sicurezza sociale rimane quindi, di fatto, applicabile agli assicurati con la doppia nazionalità serba-kosovara che risiedono in Kosovo. Le loro domande di prestazioni devono perciò essere esaminate in applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'ex-Jugoslavia indipendentemente dalla data alla quale l'UAIE ha emanato le relative decisioni. Questo vale anche per il caso dell'assicurato S., che il TAF ha rinviato all'UAIE per un nuovo esame.

Il TAF ha lasciato indecisa la questione a sapere, se la revoca dell'applicazione di detta convenzione di sicurezza sociale al Kosovo per il 31 marzo 2010 è giuridicamente valida.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

### Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna  
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, [andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch](mailto:andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch)